

COMUNE DI USSASSAI

Provincia di Nuoro

PARERE SULLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019/2021

VERBALE N.13 DEL 30.10.2018

IL REVISORE DEI CONTI

Presa in esame la proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto

“Approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2020/2021 – Revisione struttura organizzativa dell’Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”

VISTI

L’art.239, commi 1 e 1 bis del T.U.E.L. (D.Lgs n.267/2000) – Pareri;

l’art.91 del T.U.E.L. – Assunzioni;

l’art.39 della Legge n.449 del 27 dicembre 1997 – Programmazione fabbisogno del personale;

l’art.79 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell’art.6 del D.Lgs 165/2001, così come modificato dal D.Lgs n.75/2017 il quale, ai commi 2 e 3, dispone:
“2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”;

Visto l’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall’art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all’art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

Rilevato che la dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 264.136,13;

Visto l’art. 33 Decreto Legislativo 165/2001 in combinazione con l’art. 6, comma 2, disciplina la materia della ricognizione annuale e della gestione delle ipotesi di personale in eccedenza, imponendo alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali e/o connesse alla situazione finanziaria dell’Ente;

- il comma 2, art. 33 D. Lgs. n. 165/2001 dispone che “*Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*”;

Considerato che:

- la condizione di eccedenza si rileva, oltre che da esigenze funzionali, dalla impossibilità dell’ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale, da contenere per i comuni non soggetti al patto di stabilità entro la spesa sostenuta nell’anno 2008;

- prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, è necessario procedere alla revisione della struttura organizzativa dell’Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Visto che la ricognizione del personale in esubero ha dimostrato l’assenza delle condizioni di soprannumero del personale dichiarata informalmente dai singoli Responsabili, ognuno per la propria articolazione organizzativa e l’ente ha rispettato nell’anno 2017 il tetto alla spesa del personale del 2008 e che tale rispetto è programmato anche per l’anno 2018;

Considerata la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Richiamato l’art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del “pareggio di bilancio”, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

Visto l’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., il quale prevede la possibilità di procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera Sezioni Riunite n. 52/2010);

Dato atto che il comune di Ussassai avendo una popolazione inferiore a mille abitanti e non essendo nel 2015 soggetto al rispetto del patto di stabilità, ha mantenuto l’assoggettamento in materia di possibilità assunzionali, all’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e alle altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, così come previsto dal comma 762, dell’art. 1 della L. 208/2015;

Analizzata la situazione delle cessazioni avvenute nel corso dell’anno 2017;

Visto che per il triennio 2018/2020 non sono previste cessazioni;

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 19.02.2018 è stata indicata la composizione delle dotazione organica, come da schema che segue

| CATEGORIA | NUMERO DIPENDENTI |
|-----------|-------------------|
| B | 1 unità full time |
| C | 2 unità full time |
| | 1 unità part time |
| D | 2 unità full time |
| | 1 unità part time |

e che dalle esigenze dell’ente emerge la necessità del mantenimento delle figure professionali così come individuate nella Deliberazione della Giunta Comunale;

Vista la relazione del Responsabile dei servizi finanziari dalla quale si desume che la spesa del personale in servizio a tempo indeterminato è pari a € 232.213,44;

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2019-2020-2021, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le sostituzioni di personale cessato per una spesa massima consentita pari a € 31.922,69;

Visto che l'Ente, fatta salva la possibilità di modifica in caso di sopravvenuta necessità, non prevede assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Visto l'art. 1, comma 562, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

Verificato, inoltre, il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Visto che il Comune di Ussassai non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Visto che l'Ente non ha l'obbligo di rispettare le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. n.68/1999, in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15 unità;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.52 del 23.12.2010, così come integrato e modificato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.20 del 19.02.2018;

Visto l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree e la loro articolazione interna;

ESAMINATA

La documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio, che consiste in:

- proposta di deliberazione della Giunta Comunale;
- prospetto del fabbisogno del personale del triennio 2019/2021, allegato alla proposta deliberativa;

VERIFICATO

- che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale;

VISTA

-la necessità di provvedere all'approvazione del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021;

VISTI

- i pareri positivi di regolarità tecnica e contabili espressi dai responsabili interessati;

ESPRIME

Parere favorevole alla Proposta di Programmazione Triennale del fabbisogno di personale 2019/2021.

Tortoli, 30.10.2018

Il Revisore dei Conti
F.to Dott.ssa Mariangela Pistis